

COMUNE DI CASTEL DI JUDICA
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

CAPO I
NORME GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.13 della legge regionale 30 aprile 1991 n.10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto di iniziative finalizzate a scopi sociali, di ricerca ecc. aventi rilevante entità;
- b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc;
- c) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da comprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

ART. 3 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una commissione comunale consultiva così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- N. 4 membri designati dal capigruppo di cui n. 3 di maggioranza e n. 1 di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Municipale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

CAPO II

CONCESSIONI DI SOVVENZIONI

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 - SCOPO DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 6 - CARATTERE DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere, carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

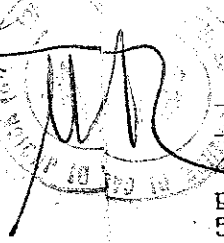
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici ecc, cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro giorni 60 40 dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della commissione di cui al precedente art. 3, comma 1 oppure comma 2


-delle rappresentanze sindacali;
-del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 o comma 3.
6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8 - SOMMINISTRAZIONI DELLE SOVVENZIONI

1. Tutte le sovvenzioni somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 9 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica, che svolgono attività proporzionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

ART. 10 - SCOPO DEI CONTRIBUTI

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per anziani, interventi a favore di handicappati gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel comune.

ART. 11 - CARATTERE DEI CONTRIBUTI

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di intervento UNA TANTUM teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 12 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
3. Per la prima concessione entro giorni 60 ⁹⁰ dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli art. 12 e 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:
 - della commissione di cui al precedente art. 3 comma 1 oppure comma 2;
 - delle rappresentanze sindacali;
 - del richiedente l'intervento.
4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale su proposta della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 oppure comma 3.
6. nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziate gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 13 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
3. la somma corrisposta non potrà mai superare alla differenza costi - ricavi.
4. nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 14 - SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) persone fisiche;
- b) persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di procedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 15 - SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 16 NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.

2) Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 17-PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc, gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla giunta comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia,) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

2. la concessione del beneficio sarà disposto dalla giunta comunale sentita la commissione di cui al precedente art.3.

CAPO VI

1. 19- Riesame delle allusioni in atto

1. Entro mesi..... dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale una relazione, della quale dovrà essere disposta, dell'aggiunta relazione.

1. 20. Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, vengono fissati come dal seguente prospetto:

num. ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II.		160 90
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III.		160 90
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V.	Godimento di un bene co- munale.	160 90
		Fruttazione di un servizio	160 90

rt. 21 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	"Sovvenzioni" di cui al Capo II	SEZIONE AFFARI SOCIALI S.P.A.T. SPETTACOLI E TURISMO	
2	"Contributi" di cui al Capo III	SEZIONE AFFARI SOCIALI S.P.A.T. SPETTACOLI E TURISMO	

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
4	-Vantaggi economici di cui al Capo V	SETTORE A.F.F.A.A. SOCIALI SPORTS E GIOCHI TURISMO	

Art. 22 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 23 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 24 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ART. 25 PER IL PRIMO ANNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI ALL'ART. 2
VIENE FISSATO AL 31/3/1993